



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

ALBERTO	GIUSTI	Presidente
LAURA	TRICOMI	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A.	RUSSO	Consigliere

Oggetto

Regolamento di
competenza.
Amministrazione di
sostegno.

Ud. 7/10/2025 CC
CC
R.G.N. 3699/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento d'ufficio di competenza , n. 3699/2025, proposto
dalla Corte d'appello di Lecce nella causa vertente

TRA

[redacted] rappres. e difesa dall'avv. [redacted]
[redacted] come in atti;

-ricorrente-

E

[redacted], rappres. e difesa dall'avv. [redacted];
[redacted] -resistente-
[redacted];
[redacted];

-contumaci-

avverso il decreto emesso dal giudice tutelare presso il Tribunale di
Brindisi del 18.12.2023;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/10/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con ricorso depositato in data 28.12.2023 [REDACTED] proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso il 18.12.2023 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Brindisi, autorizzativo del pagamento della somma di euro 4195,75 in favore di [REDACTED], per l'attività di assistenza prestata dalla reclamata a favore di [REDACTED], padre della reclamante e suocera della [REDACTED].

Con ordinanza emessa il 13.5.2024 il Tribunale, decidendo sul reclamo, ha declinato la propria competenza, escludendo l'applicabilità dell'art. 739 cpc, sul rilievo che il reclamo non dà vita a un procedimento autonomo ma si inserisce nell'ambito di quello di primo grado in cui è stato adottato il decreto impugnato, di talché è alla data di iscrizione del procedimento di primo grado che occorre avere riguardo per la individuazione della disciplina processuale applicabile.

Con ordinanza del 28.1.2025 la Corte d'appello di Lecce ha proposto regolamento d'ufficio di competenza, avverso il suddetto provvedimento del Tribunale, sostenendo che ai fini della determinazione della competenza non dovesse aversi riguardo alla data di apertura del procedimento per l'amministrazione di sostegno, bensì alla data della proposizione del reclamo da considerare l'atto di avvio di una fase procedimentale autonoma, rilevando che la norma introdotta dall'art. 473-bis.58 c.p.c. deve trovare applicazione con riguardo a tutti i reclami proposti dopo il 28 febbraio 2023, anche se il decreto impugnato sia stato reso in procedimenti di amministrazioni di sostegno aperte prima di detta data, dovendosi fare riferimento alla



data di proposizione del reclamo, quale avvio di una fase procedimentale autonoma.

Pertanto, atteso che il reclamo è stato iscritto a ruolo il 9.1.2024, secondo la Corte la competenza spettava al Tribunale di Brindisi, anche perché diversamente opinando, l'ultrattività delle norme processuali abrogate risulterebbe agganciata ad un tempo indefinito e imprevedibile (tendenzialmente segnato dalla durata della vita residua dell'amministrato).

Il regolamento è fondato.

Anzitutto, il regolamento è ammissibile poiché il rapporto processuale si è validamente instaurato e non è preclusa la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii* (Cass. n. 18121 del 2016; Cass. 21985 del 2021), e spetta alla Corte di Cassazione individuare a chi spetti esaminare il reclamo.

Ai sensi dell'art.35, primo comma, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - (Disciplina transitoria) «*Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.*».

Ora, secondo l'orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- la competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del Tribunale e non della Corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia



processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedurali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura (Cass., n. 15189/2025).

Ne consegue, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Brindisi.

P.Q.M.

Pronunciando sul reclamo, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7 ottobre 2025.

Il Presidente

Dott. Alberto Giusti

